

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 4 novembre 2024, n. 678

[ID VIP 11301] - Parco eolico denominato "MINERVINO", costituito da 17 aerogeneratori di potenza nominale variabile fra 5,5 e 7,2 MW, per una potenza totale massima di 99,2 MW, da realizzarsi nei Comuni di Minervino Murge (BT) e Canosa di Puglia (BT), incluse le opportune opere di connessione alla RTN.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: GSMT WIND S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 90516 del 16.05.2024, acquisita in data 20.05.2024 al prot. n. 237109 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 271997 del 06.06.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 291984 del 13.06.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. BT, ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole di compatibilita' ambientale;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione

del progetto individuato dal codice ID_VIP 11301, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;

- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "MINERVINO", costituito da 17 aerogeneratori di potenza nominale variabile fra 5,5 e 7,2 MW, per una potenza totale massima di 99,2 MW, da realizzarsi nei Comuni di Minervino Murge (BT) e Canosa di Puglia (BT), incluse le opportune opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "GSMT WIND" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI**Documento - Impronta (SHA256)**

Scheda Istruttoria ID_VIP 11301.pdf -

71638068225b5b0f52e78a02f5df2e20c312ccaf0f9ac77738d8ce6da85dd5d9

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 11301

Tipologia di progetto	Impianto Eolico
Potenza	Potenza complessiva d'impianto pari a 99,2 MW (17 aerogeneratori di potenza nominale fra 5,5 MW e 7,2 MW)
Ubicazione	Comuni di Minervino Murge (BT) e Canosa di Puglia (BT), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi comuni.
Proponente	GSMT Wind S.r.l.

L'impianto eolico denominato "Minervino", è costituito da **17 aerogeneratori**, ciascuno di **potenza nominale variabile fra 5,5 MW e 7,2 MW** per una **potenza complessiva di 99,2 MW**, da realizzarsi nei comuni di incluse le opportune opere di connessione alla RTN. ricadenti nei medesimi comuni.

In particolare 10 aerogeneratori sono ricadenti nel territorio comunale di Canosa di Puglia (BT) e 7 aerogeneratori nel territorio comunale di Minervino Murge (BT).

L'impianto sarà collegato, mediante la sottostazione utente MT, di nuova realizzazione, in antenna a 150 kV su una nuova stazione elettrica da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV Lamalunga - Melfi FIAT". Di seguito vengono indicate le aree interessate dall'intero impianto di aerogeneratori, le opere di connessione e la SSE.

Nella tabella che segue si rappresentano, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - FUSO 33N.

Turbina	Comune	Coordinate UTM		Altitudine [m]
		Long. E [m]	Lat. N [m]	
MN01	Canosa di Puglia	577022.69	4556170.99	95
MN02	Canosa di Puglia	576406.93	4555596.89	102
MN03	Canosa di Puglia	575660.18	4555083.49	108
MN04	Canosa di Puglia	580218.52	4554849.56	123
MN05	Canosa di Puglia	581752.05	4554962.61	129
MN06	Minervino Murge	582554.41	4554787.35	125
MN07	Canosa di Puglia	580709.68	4554197.87	130
MN08	Minervino Murge	582625.91	4553876.86	135
MN09	Canosa di Puglia	585174.34	4557370.39	173
MN10	Minervino Murge	580368.37	4552058.80	178
MN11	Minervino Murge	579607.77	4551711.00	192
MN12	Minervino Murge	580365.00	4551187.91	176
MN13	Canosa di Puglia	583115.75	4557369.18	136
MN14	Minervino Murge	580949.16	4549693.31	218
MN15	Minervino Murge	581365.55	4551734.47	166
MN16	Canosa di Puglia	583592.61	4558502.38	126
MN17	Canosa di Puglia	583302.91	4559854.44	92

Tabella 1 – Coordinate geografiche degli aerogeneratori




Figura 1 – Layout di impianto su base ortofoto

La zona interessata dall'impianto si sviluppa a Nord-Est dal centro abitato di Canosa di Puglia; ad Est dal centro abitato di Minervino Murge a Sud dalla diga e dal lago di Locone, è raggiungibile, dal porto di Manfredonia, attraverso la SS 89, la SS 16, la SP 231 e la SS 93. L'impianto ricade **nell'ambito paesaggistico n. 4 "Ofanto", e in particolare nella figura paesaggistica la 4.3 "Valle del torrente Locone"**.

Nella documentazione in atti il proponente dichiara che, l'impianto ricade all'interno di aree classificate come **agricole**, dalle previsioni degli Strumenti Urbanistici vigenti.

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **non ricade** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica e l'impianto si configura come nuova realizzazione.**
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;

Lettera c quater) – L'area d'impianto **non rientra** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 e il progetto **rientra** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, nel buffer di 3 km, ai sensi della Parte seconda e dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo dei beni culturali parte III (lett. c quater).



Figura 2 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021) – buffer 3 km




Figura 3 – Area buffer 3 km dell’Area di Progetto - beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004

Sono presenti interferenze con buffer 3 km con i beni archeologici, in prossimità degli aerogeneratori MN01 MN02 MN03 MN04 si evidenzia la presenza del vincolo archeologico diretto:

ARC0026 Santa Maria di Ripalta e ARC0079 Masseria Battagliano

Con riferimento alla viabilità storica, l’area è attraversata da tratturi:

- Tratturello Rendina-Canosa (in prossimità degli aerogeneratori MN01, MN02, MN03, MN17);
- Regio Tratturello Lavello-Minervino (in prossimità degli aerogeneratori MN05, MN06, MN07, MN08, MN09, MN10, MN11).

Per quanto attiene i beni tutelati ai sensi dell’art. 142 si rilevano interferenze riguardanti il tratto di cavidotto con i seguenti beni:

- Il torrente Locone e il canale Amalonga tutelati ai sensi dell’articolo 142 co.1 lett. c) D.Lgs 42/2004 e iscritti negli elenchi delle acque pubbliche con R.D. 15 maggio 1902 in G.U. n.245 del 21/10/1902
- Il parco naturale regionale del fiume Ofanto (EUAP1195) tutelato ai sensi dell’articolo 142 co.1-lett.f) istituito con L.R. n.37 del 14 dicembre 2007 e n.7 del 16 marzo 2009, interessato solo dal passaggio del cavidotto per un tratto di attraversamento del torrente Locone.

Le torri di progetto non sono interne alle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ma rientrano nel buffer di 3 km dai beni culturali parte seconda.

L’idoneità dell’area non potrà essere affermata ai sensi dell’art.20 co.8 lett. c-quater).

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto di impianto il proponente dichiara che il cavidotto sarà realizzato interrato su sede stradale esistente e l’interferenza sarà risolta tramite utilizzo della TOC secondo il tracciato più breve possibile.

NON IDONEITA’ DELL’AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L’area dell’impianto proposto **non ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

In ottemperanza all’Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l’individuazione dell’inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre

2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4 d** la cui **P_TOT >1.000 kW**.




Figura 4 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia – area aerogeneratori.

Si precisa che sono presenti le seguenti aree di interesse naturalistico, con una distanza molto prossima dagli aerogeneratori. Nello specifico dall'aerogeneratore MN17, dista poco più di 270 m dalla ZSC IT9120011 “Valle Ofanto – Lago di Capaciotti” e dal Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” (EUAP1195), quest’ultimo è anche attraversato da un tratto delavidotto connesso al parco eolico. La ZSC IT9120011, data la vicinanza, è oggetto di Studio di Incidenza Ambientale (livello I – screening), nel quale viene considerata anche la ZSC/ZPS IT9120007 “Murgia Alta”, posta a meno di un km dal parco eolico.




Figura 5 - Aree di interesse naturalistico presenti

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
59	Tratturello	Rendina – Canosa	Canosa di Puglia	B
61	Tratturello	Lavello - Minervino	Minervino Murge	B

Tabella 2- Classificazione tratturi

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL’IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti non evidenzia chiaramente le società di progettazione che hanno supportato il proponente nella predisposizione del progetto pertanto non è verificabile **se siano dotate** di un sistema di gestione qualità e ambiente certificato secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015.
Non è stato possibile, pertanto, effettuare un controllo sulla pagina web: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companyname_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310
- b) Il progetto è **ricompreso** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra tra gli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW". L'impianto, pertanto, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore.
- c) Il progetto **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio. Il proponente dichiara che il potenziale impatto sul consumo del suolo risulta trascurabile, a tale esito concorrono gli interventi di mitigazione e di valorizzazione paesaggistico-ambientale che sono previsti nel progetto.
- d) il progetto **prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) l'impianto è **integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.
Per quanto riguarda l'uso del suolo, la Carta Uso del Suolo consente di individuare l'esistenza o meno di aree ancora dotate di un rilevante grado di naturalità, al fine di valutare la pressione antropica in atto, ovvero il livello di modificazione ambientale già posto in essere dall'azione antropica sull'ambiente naturale originario, sia in termini quantitativi che qualitativi.
Dalla consultazione della carta risulta che l'area di dettaglio è caratterizzata da paesaggio dominato dalla matrice agricola, costituita prevalentemente da oliveti, vigneti e seminativi, ma sono presenti anche frutteti.
- f) Esaminata la documentazione il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.




Figura 6 – Carta uso del suolo

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale Ht (al tip della pala) pari a 206 m ($H_t = H + D/2$).

- ✓ **Con riferimento all' All. 4:**

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);**

*In riferimento alla distanza minima tra parchi eolici ($50 * H_A = 50 * 206 \text{ m} = 10300 \text{ m}$) il requisito non è soddisfatto.*




Figura 7– Area Buffer 2,5Km- 5Km- 10 Km - Impatto Cumulativo

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;**

La distanza minima tra aerogeneratori dovrebbe essere pari a 486 ($162\text{m} \cdot x3$) e pari a 810 ($162\text{m} \cdot x5$). Il proponente riporta che la distanza media tra gli aerogeneratori è superiore agli 810 m. Il requisito non è comunque verificabile dalla documentazione in atti.

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici**

Il proponente ritiene di riutilizzare il terreno agricolo per bonifiche agrarie delle aree prossime all'impianto e/o stoccato in area dedicata, allo scopo di ripristinare gli aspetti geomorfologici e vegetazionali delle aree a completamento dei lavori. Con riferimento all'area in esame interessata dall'opera in progetto, si è adottata una conformazione del territorio di tipo "flat" al fine di rendere la modellazione il più possibile fedele alla realtà.

- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;**

Il proponente dichiara di realizzare gli assi sia di nuova realizzazione che di adeguamento della viabilità esistente in misto granulare stabilizzato così come anche la realizzazione di un allargamento puntuale della carreggiata esistente (allargamento sempre realizzato in misto stabilizzato rullato. Le piazzole e la viabilità di servizio saranno realizzate in misto granulare stabilizzato, quindi le relative superfici saranno permeabili.

- **Interramento dei cavidotti;**

Il progetto soddisfa il requisito, infatti, il percorso del cavidotto sarà in parte su viabilità esistente, quasi interamente lungo strade provinciali e comunali oltre a brevi tratti posati su terreni agricoli per gli allacci agli aerogeneratori. La profondità di scavo sarà pari a circa 1.20 m.

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;**

Il proponente non ha previsto l'utilizzo di vernici antiriflettenti e cromatiche neutre. Il requisito non è soddisfatto.

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.**

Il proponente dichiara che gli aerogeneratori sono posizionati su territori investiti da forti processi di trasformazione.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;**

il proponente dichiara che al fine di limitare al minimo la vegetazione interferita, e quindi anche l'habitat 6220 da essa costituito, è previsto, tra gli accorgimenti in fase di cantiere, di delimitare opportunamente le aree di lavoro, prima dell'inizio degli stessi, in modo che durante le attività non si oltrepasserà l'area individuata, né tanto meno si accantonerà del materiale nelle aree esterne alla recinzione.*

- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;**

il proponente intende contenere i tempi di costruzione come da cronoprogramma.

- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;**

Il proponente prevede adeguamenti della viabilità interna all'impianto eolico e la realizzazione di nuova viabilità di cantiere e di esercizio/servizio, con la riqualificazione della viabilità esistente e l'utilizzo di pavimentazioni drenanti, anche al fine di minimizzare il consumo di suolo.

- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;** il requisito è soddisfatto. *La velocità di rotazione della turbina è 12,6 rotazioni al minuto*

il requisito è soddisfatto. La velocità di rotazione della turbina è 12,6 rotazioni al minuto

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;**

il requisito è soddisfatto.

- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;**

il requisito è soddisfatto. all'interno della Cabina sono inseriti interruttori e trasformatori.

- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;**

il proponente dichiara che gli aerogeneratori saranno dotati di una segnaletica cromatica diurna mediante colorazione della parte esterna delle pale con tre bande alternate di colore rosso-bianco-rosso e che saranno dotati di una segnaletica luminosa notturna. Il requisito è soddisfatto

- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.**

il requisito è soddisfatto.

- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.**

il requisito è soddisfatto.

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;**

il requisito è soddisfatto.

- **Utilizzare linee interrate con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;**

il requisito è soddisfatto; la profondità di interrimento sarà pari a 1,20 m.

- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;**

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**

il requisito è soddisfatto.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

Il requisito non è verificabile; il proponente non ha fornito documentazione in merito. Sono stati censiti i ricettori residenziali presenti nel raggio di 1 km dagli aerogeneratori che risultano essere 481 edifici, dei

quali 69 risultano essere adibiti ad uso residenziale, ed il restante risultano essere ruderi, box o depositi agricoli.

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.

Il buffer è pari a 1236 metri dai centri abitati (altezza massima dell'aerogeneratore pari a 206 m), rispetto all'area di impianto gli abitati più vicini sono ad una distanza che rispetta tale buffer.

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.

Il requisito non è soddisfatto. Il proponente nella documentazione non fornisce i dati per calcolare e verificare la distanza degli aerogeneratori dalle strade provinciali e statali;

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio dia azione.

Il proponente ha valutato il valore della gittata massimo della pala pari a 281 m.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

L'impianto eolico è situato principalmente in un'area agricola, dove gli aerogeneratori MN01, MN02, MN04, MN06, MN10, MN11 e MN14 si trovano in zone destinate a seminativi, mentre MN03, MN09 e MN15 sono ubicati in terreni seminativi con presenza marginale di oliveti e vigneti. L'aerogeneratore MN05 è situato in una zona di vigneti, mentre MN07, MN08 e MN12 ricadono in terreni seminativi e oliveti. MN13 ricade in prati aridi mediterranei e vigneti. Gli aerogeneratori MN15 e MN17 sono collocati rispettivamente in oliveti e vigneti, per entrambi è previsto l'espianto degli ulivi e dei vitigni prima dell'inizio dei lavori, con successivo trapianto. Dall'analisi dell'intorno di 500m dall'impianto, nella documentazione non emerge chiaramente che le strutture di impianto non ricadono in alcuna superficie su cui insiste attualmente una coltura di pregio, il proponente dichiara che non si avrà alterazione nelle produzioni di qualità.

Gli ulivi non presentano carattere di monumentalità, come definito dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".




Figura 8 – Carta CLC

Punto 16.5:

Il progetto del parco eolico prevede misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo di integrarsi nel territorio, ridurre al minimo gli impatti e, nella migliore delle ipotesi, eliminarli totalmente.

Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il parco eolico, nella documentazione viene riportato che, al fine di mitigare gli impatti su suolo e sottosuolo, il proponente intende, in fase di cantiere e dismissione, ripristinare strade e piazzole di cantiere e riutilizzo di materiale proveniente dagli scavi, in fase di esercizio intende riqualificare strade esistenti e utilizzare pavimentazioni drenanti.

In riferimento agli impatti su flora e vegetazione e fauna e avifauna sono previste implementazioni aree verdi, percorsi ciclabili, servizio bike sharing, riqualificazione corridoi naturali, percorso birdwatching e realizzazione quinte per osservazione, nuove piantumazioni con specie autoctone, riduzione del rumore con utilizzo di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, installazione di un sistema radar per uccelli con modulo di arresto rotazione. Al fine di mitigare gli impatti sull'atmosfera sono previste bagnatura piste di cantiere e materiale in accumulo, copertura mezzi con teloni, piazzole lavaggio ruote.

Si ritiene che le modalità di intervento sopra descritte non permettono di valutare sufficientemente la efficienza delle misure di mitigazione con le necessità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico denominato "Minervino" è costituito da **17 aerogeneratori, potenza nominale variabile fra 5,5 MW e 7,2 MW** per una **potenza complessiva di 99,2 MW**, da realizzarsi nei comuni di incluse le opportune opere di connessione alla RTN. ricadenti nei medesimi comuni.

In particolare 10 aerogeneratori sono ricadenti nel territorio comunale di Canosa di Puglia (BT) e 7 aerogeneratori nel territorio comunale di Minervino Murge (BT).

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade sempre in **zona a destinazione agricola**.
2. **L'idoneità del sito non è confermata ai sensi del D. Lgs. n.199/2021 art. 20, comma 8, lett. C-quater**. Le torri di progetto non sono interne alle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ma **gli aerogeneratori MN01, MN02, MN03, MN04** ricadono nel buffer di 3 km dai beni culturali, (vincolo archeologico diretto - **ARC0026 Santa Maria di Ripalta e ARC0079 Masseria Battaglino**).
3. **L'area dell'impianto proposto non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010**.
4. Si ritiene che, la documentazione in atti, è insufficiente per analizzare la compatibilità del progetto con le esigenze di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, in termini di misure di mitigazione e compensazione, in quanto sono presenti aree di interesse naturalistico con una distanza molto prossima agli aerogeneratori.
5. Quasi tutti gli aerogeneratori sono stati collocati in zone coltivate, costituite quasi esclusivamente da seminativi, oltre ad alcune superfici, in molti casi marginali, relative ad oliveti e vigneti.